



**ORDINANZA CONCERNENTE
L'OCCUPAZIONE E L'UTILIZZO
DELLE AREE E INFRASTRUTTURE COMUNALI
DI SVAGO E SPORTIVE
(RM 10.03.2026)**

Il Municipio di Riva San Vitale richiamate

la Legge organica comunale, art. 192 e art. 44 del relativo Regolamento d'applicazione;
il Regolamento comunale, art. 74, 75 e 77 in materia di beni amministrativi e relative tasse d'uso;
e ogni altra disposizione o norma di legge applicabile in materia

o r d i n a:

**CAPITOLO I
Le infrastrutture di svago e sportive**

Oggetto

Art. 1 ¹ La presente ordinanza disciplina l'uso e l'occupazione (tasse) dei seguenti sedimi comunali adibiti allo svago, sport e tempo libero e precisamente:


² Centro sportivo comunale (CSC) e precisamente:

- *mapp. 2330 RFD*, suddivisa in campo di Calcio San Giorgio, infrastrutture per l'atletica leggera e campo da tennis;
- *mapp. 1995 RFD*, costituita in particolare dal campo da calcio Laveggio (escluso il parco giochi);
- *mapp. 2498 RFD*, stabili annessi (spogliatoi, locale mescita, rifugio PCI e terrazzo-prato sovrastante la struttura).



³ Lido Comunale e i relativi spazi di ristorazione e precisamente:

- *mapp. 2037 RFD* comprensivo di prato, fabbricato e tettoia (esclusa la strada – via al Lido);
- *mapp. 2286 RFD* prato.



⁴ Parco pubblico Riva Lago e precisamente:
- *mapp. 2032* giardino (sono esclusi i fabbricati).

⁵ Il Parco è vincolato all'utilizzo con Decreto Legislativo del 27.01.2014 che sancisce la garanzia del libero accesso all'area di svago a lago per tutto l'anno, senza che sia riscossa una tassa d'uso. La concessione esclusiva è pertanto vietata.



CAPITOLO II

Scopo e campo di applicazione

Campo di applicazione e utenti

Art. 2 ¹ L'amministrazione degli spazi pubblici spetta per delega ai Servizi comunali in base alle norme emanate dal Municipio per disciplinarne l'uso e la protezione limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale e gli scopi per cui sono stati realizzati.

² Con la messa a disposizione di aree e infrastrutture di svago e sportive, il Municipio intende promuovere la salute, il rispetto, l'uguaglianza e l'integrazione.

³ La messa a disposizione degli spazi del CSC, del Lido e dei parchi favorisce il principio dell'accessibilità per tutti eliminando, dov'è possibile, le barriere fisiche permettendo a tutti la pratica dello sport e altre attività del tempo libero.

⁴ L'uso da parte di terzi, se consentito dal Municipio, può essere soggetto al pagamento di una tassa entro i limiti di cui al Regolamento comunale (art. 77).

⁴ Gli utenti che possono usufruire degli spazi regolati dalla presente Ordinanza sono:

- le associazioni,
- le società sportive;
- le scuole;
- i raggruppamenti intercomunali;
- i singoli beneficiari di una specifica autorizzazione che hanno interesse a Riva San Vitale.

⁵ Una specifica autorizzazione d'uso da parte del Municipio, può essere rilasciata ad altri enti, società o singoli beneficiari che non hanno interessi nel comune nel Comune.

Norme generali per l'utilizzo per le aree di svago e sportive

Art. 3 ¹ Le aree di svago e sportive, come tutto il territorio comunale, devono rispettare le norme dell'Ordinanza sulla salvaguardia dell'area di uso pubblico (littering e vandalismo) e l'Ordinanza sulla repressione dei rumori molesti e inutili e ogni altra norma comunale e cantonale applicabile in materia di rifiuti, cani, ristorazione, ecc.

² In considerazione degli scopi, coloro che usufruiscono del CSC e delle aree di svago, e in particolar modo le associazioni e le società sportive, favoriranno al loro interno un ambiente sociale ed un clima motivazionale positivo adottando una condotta responsabile per coloro che vi operano, soprattutto nelle attività per i giovani.

³ Le aree di cui alla presente Ordinanza sono soggette a videosorveglianza.

CAPITOLO III
Il Centro sportivo comunale (CSC)

Gestione e concessione

Art. 4 ¹ La gestione del CSC spetta al Municipio con delega ai propri servizi comunali a cui conferisce le necessarie competenze decisionali legate all'utilizzo delle infrastrutture e la loro corretta manutenzione.

² I fruitori del CSC (campi da calcio) sono autorizzati all'occupazione unicamente nei giorni e negli orari fissati nella decisione d'uso.

Il Municipio, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata può sospendere l'uso in occasione di manifestazioni particolari o in caso di mancato rispetto della presente Ordinanza.

³ Per il piano di occupazione degli spazi, il Municipio autorizza i servizi a dotarsi della piattaforma realizzata dall'Ente regionale per lo sport (ERSPO-MBC).

⁴ Le occupazioni straordinarie che esulano dalle attività regolari, devono essere sottoposte al Municipio per approvazione.

⁵ L'occupazione della superficie collocata sopra il tetto degli spogliatoi è di principio vietata fanno eccezione le attività scolastiche.

Eventuali richieste per manifestazioni o attività organizzate da parte di terzi dovranno essere richieste al Municipio.

⁶ Le richieste straordinarie di cui al cpv. 4 e cpv. 5 devono essere inoltrate al Municipio, per il tramite della Cancelleria comunale, 30 (trenta) giorni prima dell'evento.

Obblighi e responsabilità dei fruitori CSC

Art. 5 ¹ Gli utenti sono direttamente responsabili degli spazi presso il CSC e che questi vengano utilizzati unicamente da essi o dai propri membri esclusivamente per le attività a cui sono stati destinati.

² A tale scopo gli utenti di cui all'art. 2 devono procedere alla designazione di una/un responsabile e presentare una polizza assicurativa responsabilità civile.

³ L'accesso agli spazi è regolato dai Servizi comunali che, in caso di abusi, informa il Municipio.

⁴ Gli spazi devono essere mantenuti puliti e ordinati. Agli utenti è data la responsabilità di sistemare il sedime, riporre gli attrezzi di proprietà comunale ripulendo l'area dai rifiuti prodotti. Resta riservata l'applicazione dell'Ordinanza sulla salvaguardia dell'area di uso pubblico (littering e vandalismo).

⁵ Il Municipio, in casi eccezionali e su richiesta scritta, può concedere l'esenzione della tassa e delle spese vive.

⁶ Eventuali danni alla struttura sono interamente posti a carico dei fruitori di cui all'art. 2 cpv. 1 e cpv. 2.

⁷ Dove non viene data indicazione specifica, l'occupazione degli spazi del CSC è soggetta a tassa in base all'Ordinanza sull'uso degli spazi negli stabili amministrati e superfici comunali all'aperto.

Attività non autorizzate e etica

Art. 6 ¹ All'interno del CSC è vietata la posa di tavoli, sedie, panchine strutture mobili o fisse, veicoli, e ogni materiale mobile se non espressamente autorizzati dal Municipio.

² Nell'intera area del CSC è vietato fumare, fare uso di alcoolici (fatta eccezione dell'uso della buvette). Come pure di tenere un comportamento irrispettoso verso le cose e le persone violando la carta etica dello sport (Panathlon International) posata all'interno del CSC e i principi di cui all'art. 2 della presente Ordinanza.

³ Le autorizzazioni concesse per l'uso del CSC come pure il mancato rispetto della segnaletica posata per gli utenti, non generano alcuna responsabilità del Municipio per le attività svolte dagli utenti.
Restano riservati i disposti di cui all'art. 58 Codice delle obbligazioni (CO).

⁴ Le spese derivanti da danni cagionati ad infrastrutture mobili e immobili del CSC a seguito di negligenza, uso improprio sono fatturate alla società o alle associazioni di appartenenza, rispettivamente ai singoli interessati al beneficio di un'autorizzazione comunale.

Norme varie

Art. 7 ¹ L'uso di cartelli pubblicitari è, di principio, autorizzato previa richiesta al Municipio.

² Il CSC dispone di una mensa aperta su autorizzazione del Municipio e nel rispetto della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR) e relative Ordinanze comunali.
La concessione è affidata esclusivamente a enti e associazioni. L'uso da parte di privati è vietato.

³ La pratica del calcio deve seguire le regole della categoria in cui è iscritta la squadra.
Il Municipio per il tramite dell'Ufficio tecnico esegue la preparazione dei campi per le competizioni segnalate al Municipio.

⁴ La pratica dell'atletica deve seguire le regole della specifica Federazione ed è concessa su tutto il sedime in base allo stato delle infrastrutture. Restano riservate le pratiche del lancio del giavellotto e del disco che devono essere autorizzate.

⁵ La pratica del tennis è autorizzata sullo specifico campo in base alle regole dell'Associazione tennis di Riva San Vitale.

⁶ Sull'area del CSC sono autorizzate altre attività sportive e associative quali l'installazione temporanea di infrastrutture sportive nonché eventi legati allo svago e alla promozione della salute.

Le attività promosse dal Comune che prevedono l'occupazione dell'area del CSC si inseriscono in quelle programmate dalle associazioni e società sportive. In caso di sovrapposizioni le attività proposte dal Comune rivestono carattere prioritario.

Tasse

Art. 8 ¹ L'uso del CSC è di principio gratuito per le società o enti di cui all'art 2 cpv. 3.

² Agli utenti che provengono da fuori Comune, viene prelevata una tassa amministrativa di fr. 100.00 (una tantum) per concessione, a cui saranno aggiunte le spese vive quali il supporto della squadra esterna, la sicurezza, il materiale, il riordino, ecc.

³ Il Municipio, in casi eccezionali e su richiesta scritta, può concedere l'esenzione della tassa e delle spese vive.

⁴ Eventuali danni alla struttura sono interamente posti a carico dei fruitori di cui all'art. 2.

⁵ Dove non viene data indicazione specifica, l'occupazione degli spazi del CSC è soggetta a tassa in base all'Ordinanza sull'uso degli spazi negli stabili amministrativi e superfici comunali all'aperto.

CAPITOLO IV Il Lido comunale

Gestione, e concessione e responsabilità

Art. 9 ¹ Il Municipio mette a disposizione della popolazione di Riva San Vitale e utenti esterni, il sedime del Lido e bagno spiaggia.

² Il sedime del Lido è accessibile durante tutto l'anno. Nel periodo di apertura della stagione balneare valgono le norme di cui agli articoli seguenti della presente Ordinanza e le Norme generali emanate dal Municipio.

³ La responsabilità verso gli utenti è data unicamente durante l'apertura della stagione balneare che viene comunicata annualmente agli albi comunali e sul sito del Comune.

⁴ Le regole di accesso al Lido sono disciplinate dalle *Norme generali* pubblicate sul sito del Comune, del Lido e esposte alla Cassa.

⁵ Ogni infrazione di dette Norme comporta l'avvio di procedure contravvenzionali di cui alla presente Ordinanza.

Stagione balneare

Art. 10 ¹ La stagione balneare del Lido è stabilita, di principio, dal 31 maggio al 30 settembre. Annualmente, prima di ogni apertura ufficiale, il Municipio ne fissa i giorni, gli orari di apertura così pure le condizioni e le tasse di accesso.

² Durante la stagione balneare l'accesso può essere limitato per decisione del Municipio sia in relazione ad eventi e manifestazioni straordinarie, sia per eventi atmosferici e qualità del lago che richiedono la chiusura temporanea o prolungata.

³ In caso di eventi straordinari che richiedessero la chiusura del Lido, non verrà effettuato alcun rimborso del biglietto di entrata o storni sull'abbonamento stagionale.

Accesso all'area lago fuori dalla stagione balneare

Art. 11 ¹ Al di fuori del periodo e degli orari della stagione balneare, gli spazi all'Area Lido possono essere concessi, previa richiesta al Municipio e in accordo se del caso con il gestore della buvette, dietro pagamento di una tassa di cui all'art. 14 della presente Ordinanza riscossa prima dell'evento.

² Durante il periodo al di fuori della stagione balneare l'accesso al lago e alle infrastrutture non è sorvegliato e la responsabilità ricade sugli utenti che usufruiscono di detti spazi.

³ I fruitori dell'area Lido devono tenere un corretto comportamento evitando danni a cose o a persone (littering o vandalismi). Restano riservate le indicazioni di cui all'art. 10 della presente Ordinanza.

L'area è videosorvegliata e soggetta all'applicazione della specifica Ordinanza.

Norme di comportamento e divieti generali

Art. 12 ¹ Nel periodo di apertura dell'area del Lido e durante la stagione balneare gli utenti devono tenere un comportamento prudente, corretto, ed educato, rispettoso della sicurezza degli altri e delle comuni norme di igiene. Gli utenti sono tenuti a conformarsi alle istruzioni del personale e alle direttive esposte (*Norme generali*).

² Gli utenti devono avere la massima cura delle strutture messe a disposizione e sono responsabili per eventuali danni. Su tutta l'area del Lido deve essere rispettata la segnaletica di sicurezza e norme per l'accesso al lago e le indicazioni del personale.

³ In tutta l'area sono escluse attività incompatibili con le finalità della struttura. Sono vietate in particolare tutte le attività che, per loro natura, possono minacciare la sicurezza di altri utenti o recare danno alle strutture.

⁴ L'area sorvegliata del lago è quella delimitata dalle boe. L'accesso o l'attracco da parte di natanti è vietato in tutta l'area delimitata dalle boe.

⁵ È vietato il campeggio, la pratica del surf, dello sci d'acqua, del kit surfing, della pesca e ogni altro sport d'acqua che possa mettere in pericolo i fruitori del lago e dell'area delimitata dalle boe.

⁶ È vietato abbandonare rifiuti come pure è vietato l'accesso di cani fatto salvo i cani d'assistenza (riconoscibili con bardatura da lavoro o fascia distintiva) o con speciale autorizzazione del Municipio.
Restano riservate le norme di cui alle specifiche Ordinanze.

⁷ All'interno dell'area è vietato grigliare, salvo nello spazio espressamente dedicato previa autorizzazione del Municipio per il tramite della Cancelleria comunale, dietro pagamento di una tassa d'uso.
È inoltre vietato accendere fuochi all'aperto in base alle norme cantonali in vigore.

⁸ È vietato l'accesso a veicoli a motore, alle biciclette ed ai monopattini ecc.
Sono esclusi i mezzi di soccorso e quelli di servizio.

L'accesso al lago

Art. 13 ¹ L'accesso al lago sorvegliato, è delimitato da boe.

² È obbligatorio il rispetto della segnaletica presente su tutta l'area Lido sotto vigilanza del personale e della Società di salvataggio.
L'accesso al lago, per gli utenti inesperti è pericoloso e sconsigliato se non accompagnato da persone esperte e che si assumono una responsabilità diretta.

³ I sorveglianti del Lido e il Municipio non sono responsabili per eventuali negligenze da parte dell'utente inesperto o irresponsabile.

⁴ I bambini devono essere sorvegliati in particolare coloro che non sono in grado di nuotare autonomamente. Quelli di età inferiore ai 7 anni devono essere accompagnati da una persona di almeno 16 anni compiuti.

Tasse d'uso

Art. 14 ¹ L'entrata e l'utilizzo delle strutture del Lido comunale è soggetto a tassa di cancelleria e precisamente:

A) Area Lido e Griglia

Associazioni, privati, gruppi durante la stagione balneare

- ♦ Fr. 350.00 per giornata intera (massimo 8 ore);
- ♦ Fr. 200.00 per mezza giornata massimo 4 ore);
- ♦ Fr. 50.00 all'ora.

Associazioni, privati, gruppi fuori dalla stagione balneare

- ♦ Fr. 250.00 per giornata intera (massimo 8 ore);
- ♦ Fr. 100.00 per mezza giornata (massimo 4 ore);
- ♦ Fr. 50.00 all'ora.

Restano riservate le esenzioni per le società e associazioni di Riva San Vitale previa richiesta e autorizzazione del Municipio.

² Griglia: l'uso della griglia presso il Lido deve essere autorizzato ed è soggetto ad una tassa di Fr. 50.00 per domiciliati e Fr. 70.00 per i non domiciliati.

³ La tassa viene versata prima dell'evento e in caso di annullamento restituita nella misura del 50% quale copertura delle spese amministrative.

B) Tassa stagione balneare

L'accesso al Lido durante la stagione balneare è soggetto ad una tassa differenziata tra domiciliati e non domiciliati tenuto conto delle agevolazioni per possessori di carte turistiche riconosciute.

**C) Biglietti
singoli**

- ♦ Fr. 6.00 adulti (dal compimento dei 18 anni);
- ♦ Fr. 3.00 ragazzi da 6 anni compiuti fino compimento di 18 anni;
- ♦ Fr. 4.00 studenti dietro presentazione di tessera valida riconosciuta;
- ♦ Entrata gratuita: beneficiari di AVS/AI domiciliati;
- ♦ Fr. 3.00 beneficiari di AVS/AI domiciliati in Cantone Ticino o resto della Svizzera;

I possessori delle carte turistiche beneficiano di uno sconto in base agli accordi con le organizzazioni turistiche e dietro presentazione di un riconoscimento ufficiale. La stessa deduzione è applicata per l'entrata al Lido dopo le ore 17.00.

**D) Abbonamenti
domiciliati**

Abbonamento stagionale

- ♦ Fr. 20.00 adulti (dal compimento dei 18 anni) tramite tessera e-Cittadino
- ♦ Entrata gratuita: ragazzi da 6 anni compiuti fino al compimento di 18 anni tramite tessera e-Cittadino
- ♦ Entrata gratuita: beneficiari di rendita AVS/AI tramite tessera e-Cittadino.

In caso di mancata presentazione della tessera e-Cittadino è richiesto il pagamento del biglietto singolo a prezzo pieno di cui al alla lett. C).

**E) Abbonamenti
non domiciliati**

Abbonamento stagionale:

- ♦ Fr. 70.00 adulti (dal compimento dei 18 anni);
- ♦ Fr. 35.00: ragazzi da 6 anni compiuti fino al compimento di 18 anni;
- ♦ Fr. 50.00: studenti attraverso presentazione tessera valida
- ♦ Entrata gratuita: bambini (fino al compimento dei 6 anni);
- ♦ Fr. 15.00: beneficiari di rendita AVS/AI domiciliati di Svizzera

I possessori delle carte turistiche beneficiano di uno sconto in base agli accordi con le organizzazioni turistiche e dietro presentazione di un riconoscimento ufficiale. La stessa deduzione è applicata per l'entrata al Lido dopo le ore 17.00.

In caso di mancata presentazione delle tessere di riferimento è richiesto il pagamento del biglietto singolo a prezzo pieno.

**Modalità di
pagamento e
protezione dei
dati**

Art. 15 ¹ Il pagamento dei biglietti singoli deve essere effettuato alla cassa - in contanti, carta di credito o ogni altro mezzo di pagamento in uso presso il Comune.

² La tassa di cancelleria per l'abbonamento sulla tessera eCittadino per i domiciliati deve essere pagata al momento del rilascio della stessa e ad ogni rinnovo annuale in Cancelleria comunale o mediante il portale dedicato sul sito www.rivasanvitale.ch.

³ I dati personali necessari per il rilascio della tessera eCittadino sono gestiti dal Municipio e dai suoi Servizi in base alla Legge sulla protezione dei dati personali e utilizzati per gli scopi per i quali sono offerti.

⁴ Ove sia diversamente specificato, tutti i dati rilasciati dall'utente sono di proprietà del Comune di Riva San Vitale che adotterà le necessarie misure affinché non vengano violate disposizioni legali o diritti di terzi.

CAPITOLO V **Il Parco Riva Lago**

Accesso e utilizzo esclusivo

Art. 16 ¹ L'accesso al Parco Riva Lago è garantito tutto l'anno, 7 giorni su 7. L'accesso è gratuito.

² Restano riservate chiusure speciali su decisione del Municipio nell'ambito della sistemazione e manutenzione del Parco o eventi straordinari.

³ Lo svolgimento di eventi privati o l'accesso di gruppi non è, di principio, autorizzato. La richiesta di utilizzo ad uso esclusivo deve essere inoltrata al Municipio per scritto e motivata almeno 30 giorni prima dell'evento.

⁴ L'uso straordinario dell'area del Parco è soggetta a tassa.

Divieti e responsabilità

Art. 17 ¹ Su tutta l'area del Parco Riva Lago sono in vigore le seguenti restrizioni :

- è vietato l'accesso ai cani ad eccezione dei cani d'assistenza (riconoscibili con bardatura da lavoro o fascia distintiva);
- è vietato il gioco del calcio e ogni altra attività che possa cagionare danni o disturbo ai fruitori;
- è vietato l'accesso di veicoli di qualsiasi tipo;
- è vietato l'accessione di fuochi e lo svolgimento di grigliate.

² La fruizione del Parco deve rispettare le norme in ambito dell'ordine pubblico (rumori molesti), mantenimento del decoro (littering e vandalismi) e cani .

³ L'accesso al lago non è custodito e pertanto il Municipio non si assume alcuna responsabilità sulla balneazione, per eventuali infortuni, danni a cose o furti.

Tassa

Art. 18 ¹ L'utilizzo straordinario del Parco, dietro autorizzazione del Municipio, è applicata la tassa di fr. 500.00 al giorno (8 ore) o fr. 250.00 (4 ore), a cui vengono aggiunte le spese vive.

² Il Municipio può, dietro richiesta, autorizzare l'esenzione totale o parziale della tassa o delle spese vive.

CAPITOLO VI **Norme generali**

Sanzioni

Art. 19 ¹ La violazione della presente Ordinanza ed ogni altra Ordinanza municipale riferita all'uso delle aree di svago e sportive sono punite con una contravvenzione fino a Fr. 10'000 (art. 145 LOC).

² In caso di violazioni gravi, resta riservata la denuncia in base al Codice penale (art. 282 CPC) che recita:

“Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.”

³ Il Municipio non si assume alcuna responsabilità in caso di danni alle cose o alle persone in caso di mancato rispetto della segnaletica prevista nelle aree di cui all'art. 1 di questa Ordinanza.

⁴ In casi gravi, il Municipio può vietare l'accesso al Lido, al Centro sportivo e al Parco Riva Lago.

⁵ Il rilascio delle autorizzazioni per l'area relativa al Centro sportivo è soggetto al controllo unitamente alla Polizia comunale, dell'occupazione del suolo pubblico (veicoli, attrezzature mobili, segnaletica, ecc.). In caso di violazione delle norme di riferimento verrà dato avvio alla procedura di contravvenzione e, in casi gravi, il Municipio può vietare l'accesso al Centro sportivo.

**Entrata in vigore
e disposizioni
abrogative**

Art. 20 ¹ La presente Ordinanza entra in vigore con il 1° gennaio 2026.

² Sono abrogate le seguenti Ordinanze attualmente in vigore:

- Ordinanza concernente il prelievo di tasse per l'accesso al Lido comunale del 03.02.2015
- Ordinanza che disciplina l'occupazione del Centro sportivo comunale del 27.04.2010

³ Sono abrogate le norme di cui alla seguente Ordinanza:

- Ordinanza sull'uso degli spazi negli stabili amministrativi e delle superfici comunali all'aperto; art. 13 cpv. 2 superficie esterna del Lido

⁴ Restano riservate le disposizioni cantonali e federali.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

La Segretaria:

Antonio Guidali

Lorenza Capponi

Riva San Vitale, 16 marzo 2026
RM 10.03.2026

Pubblicata agli albi comunali dal 17 marzo 2026 al 2 maggio 2026.